

Redditi da co.co.co. sportive. In una circolare Inps chiarito l'impatto le regole sul "cumulo" (divieto) delle prestazioni (su pensioni, APE, indennizzo)

Con la [circolare n. 127 del 22 settembre 2025](#), l'Inps ha fornito indicazioni in merito alle misure previdenziali previste dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, emanato in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, come modificato e integrato dal decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, che ha riordinato e riformato le disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. Nella circolare in chiaro l'impatto le regole di cumulo delle prestazioni (su pensioni, APE, indennizzo) per i redditi da co.co.co. sportive.

La **circolare** riepiloga le principali regole per determinare il **diritto e la misura dei trattamenti pensionistici** a carico del FPSP.

In particolare:

- fissa **l'annualità minima di contribuzione** per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) utile per il diritto alla pensione in 260 contributi giornalieri;
- **descrive i rapporti** tra la contribuzione FPSP e la contribuzione versata presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e la Gestione autonoma coltivatori diretti mezzadri e coloni;

- definisce la **contribuzione utile** ai fini della pensione di vecchiaia anticipata;
- illustra le disposizioni in materia di **pensioni in regime internazionale**, applicabili ai lavoratori iscritti al FPSP;
- definisce il **massimale giornaliero** di retribuzione pensionabile e il **massimale imponibile**;
- specifica i **referimenti normativi** per i diversi trattamenti pensionistici erogati dal Fondo (pensione di vecchiaia anticipata per lavoratori già iscritti al FPSP al 31 dicembre 1995, pensione di vecchiaia, pensione anticipata, assegno ordinario di invalidità, pensione di inabilità, pensione ai superstiti, pensione supplementare, supplemento di pensione).

Negli allegati, inoltre, riepilogate le categorie di lavoratori iscritti al FPSP e i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per gli iscritti al Fondo ante e post 31 dicembre 1995 ([allegato n. 1](#)). Gli [allegati n. 2 e n. 3](#) illustrano, rispettivamente, gli schemi riepilogativi della contribuzione utile a pensione nel Fondo per gli iscritti ante e post 1° gennaio 1996, e alcuni esempi relativi all'applicazione della normativa di riferimento.

Riforma previdenziale per i lavoratori sportivi: operative le nuove disposizioni

Comunicato stampa Inps del 23 settembre 2025

A seguito della riforma introdotta dal decreto legislativo n. 36/2021, e dalle successive modifiche del decreto legislativo n. 163/2022, l'INPS ha pubblicato nella giornata

di ieri la [circolare 127/2025](#), che definisce le modalità di applicazione delle nuove norme previdenziali per il settore dello sport.

Il provvedimento stabilisce che tutti i **lavoratori sportivi subordinati**, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, siano iscritti al **Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP)**, già Fondo Pensione Sportivi Professionisti.

Nei casi previsti dal Legislatore, puntualmente indicati nella [circolare](#), possono accedervi inoltre i lavoratori autonomi e i collaboratori coordinati e continuativi.

Tra le novità più interessanti vi è il riconoscimento di alcune categorie professionali, quali:

- atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici e sportivi, preparatori atletici, direttori di gara;
- altri tesserati che svolgono, a titolo oneroso, mansioni indispensabili allo svolgimento dell'attività sportiva, secondo i regolamenti delle singole discipline

Le nuove disposizioni introdotte dal Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi mirano a creare criteri uniformi per la maturazione dei diritti pensionistici. In particolare, l'annualità contributiva viene calcolata sulla base di 260 giornate lavorative. Inoltre, è prevista la possibilità di valorizzare i periodi contributivi maturati in altre gestioni previdenziali o all'estero, grazie agli strumenti di cumulo e totalizzazione. INPS precisa altresì che, per i soggetti già iscritti al Fondo prima del 1996, restano confermate le norme di raccordo con i regimi preesistenti.

Per quanto riguarda il calcolo della pensione e le prestazioni correlate, le regole variano in base all'anzianità contributiva.

Per i lavoratori con contributi maturati entro il 31 dicembre 1995 non vi sono modifiche: il calcolo delle pensioni resta conforme alle disposizioni già vigenti, come indicato nella circolare n. 17/2019.

Diversamente, per chi ha iniziato a versare contributi dopo il 31 dicembre 1995 o si è iscritto al Fondo a partire dal 1° luglio 2023, il diritto alla pensione e il relativo importo vengono determinati secondo il sistema contributivo previsto dalla legge n. 335/1995.

Il FPSP assicura un ampio ventaglio di prestazioni pensionistiche, tra cui la pensione di vecchiaia e anticipata, l'assegno ordinario di invalidità, la pensione di inabilità, la pensione ai superstiti, la pensione supplementare e il supplemento di pensione.

*“La riforma previdenziale per i lavoratori sportivi – afferma il Presidente dell’INPS, **Gabriele Fava** – segna un cambio di passo che va oltre il perimetro delle regole. Con la circolare 127/2025, infatti, l’Istituto rende operativo un sistema capace di garantire parità di trattamento e tutele uniformi, restituendo dignità e riconoscimento a chi vive di sport. Lo sport non è solo competizione o spettacolo: è salute, disciplina, educazione, crescita sociale. È un motore di benessere collettivo, ed è per questo che meritava finalmente un impianto previdenziale all’altezza del suo valore”.*

“Con questa riforma – conclude Fava – lo Stato dice con chiarezza che chi lavora nello sport ha finalmente tutele solide e un futuro previdenziale certo. L’INPS è al servizio di questa visione: un Paese che cresce quando mette al centro il lavoro, la tutela delle persone e la forza generativa dello sport come bene comune”.